

XCVI SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1954Presidenza del Presidente **CORRIAS EFISIO****INDICE****Disegno di legge: « Servizio antincendi nelle campagne ». (55) (Discussione ed approvazione):**

ASQUER	1810-1816
COVACIVICH	1812
LAY	1812
CHERCHI	1812
MELIS, Assessore agli enti locali e trasporti	1812-1817
MURETTI	1813
STARA, relatore	1814
SOGGIU PIERO	1819
(Votazione segreta)	1820
(Risultato della votazione)	1820

Interrogazione (Annunzio) 1809**Legge regionale 1° aprile 1954: « Partecipazione della Regione ai fondi di dotazione e speciale; prestazione di garanzie per emissioni di obbligazioni del C.I.S. (Credito Industriale Sardo) », rinviata dal Governo centrale. (Discussione e riapprovazione):**

COVACIVICH, relatore	1820-1824
PRESIDENTE	1821-1823
CRESPELLANI	1821-1824
SERRA, Assessore all'industria e commercio	1821
(Votazione segreta)	1825
(Risultato della votazione)	1825

Mozioni (Per la discussione):

ASQUER	1809
PRESIDENTE	1810

Pag. *so verbale della seduta precedente, che è approvato.***Annunzio di interrogazione.****PRESIDENTE.** Si dia annunzio dell'interrogazione pervenuta alla Presidenza.**BERNARD, Segretario:**

« Interrogazione Falchi Pierina, con richiesta di risposta scritta, sull'opportunità di allestire, ai fini della propaganda turistica, le apposite vetrine dell'agenzia di viaggi Tirrenia (sede di Roma) ». (223)

Per la discussione di mozioni.**ASQUER.** Domando di parlare.**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

ASQUER. Sono state presentate due mozioni per l'interdizione delle armi atomiche: una di esse reca la mia firma, l'altra quella dell'onorevole Crespellani. E' di ieri una notizia che non può che rallegrare tutti, perchè sembra che il mondo rinsavisca e che il pericolo di una guerra possa veramente essere evitato. A me parrebbe questo il momento di approvare queste mozioni sulle quali concordano tutti i settori di questa Assemblea.

Vorrei, pertanto, pregarla, onorevole Presidente, di indire una riunione dei Capigruppo per esaminare la possibilità di approvare una mo-

*La seduta è aperta alle ore 11 e 25.***BERNARD, Segretario, dà lettura del proces-**

II LEGISLATURA

XCVI SEDUTA

21 LUGLIO 1954

zione concordata (perchè è inutile dividerci in questioni... pacifiche) in modo che, prima delle vacanze, anche il Consiglio regionale possa esprimere un augurio che è in fondo al cuore di tutti gli uomini.

PRESIDENTE. Sono pienamente d'accordo, onorevole Asquer. Pregherò i Capigruppo di venire stasera nel mio ufficio per esaminare la possibilità di fondere le due mozioni in un unico testo.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Servizio antincendi nelle campagne ». (55)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 55: « Servizio antincendi nelle campagne ».

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Asquer. Ne ha facoltà.

ASQUER. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, è evidente che questo disegno di legge ha carattere di urgenza, non tanto perchè provvede per il futuro, quanto perchè tende a sanare una situazione già in atto. Vorrei però sapere se l'urgenza si riferisce esclusivamente alla lettera a) dell'articolo 1 (« ad assumere personale idoneo per il tempo strettamente necessario »; si tratta di personale già assunto, che deve essere ancora pagato), oppure se riguarda anche il materiale che è stato acquistato (se questo è già avvenuto), in base alla lettera b) del testo proposto dalla Giunta. Infine, a me pare che si debbano escludere i « contributi e premi per l'effettiva collaborazione prestata » di cui alla lettera c) del testo proposto dalla Giunta.

Se il provvedimento si limita a considerare le spese già fatte, deve avere un determinato indirizzo; se, invece, vogliamo regolare le tre materie previste dalle lettere a) b) e c) del testo proposto dalla Giunta, noi dobbiamo dare un altro indirizzo al disegno di legge. Noi non possiamo presumere che la legge organica contro il pericolo degli incendi in Sardegna sia quella in discussione. I pochi articoli di questo disegno di legge non possono regolamentare una materia che presenta tante difficoltà quale è quella degli incendi, e sanare una tale piaga.

Il Gruppo socialista è favorevole al disegno di legge, ma lo sarebbe ancor di più se esso fosse limitato a disposizioni che consentano il superamento del rifiuto dell'organo di controllo di accettare i titoli di pagamento.

Vorrei, pertanto, pregare l'onorevole Assessore agli enti locali di procedere, senza indugi, allo studio di una regolamentazione completa e organica di tutta la materia. E mi permetto richiamare l'attenzione del Consiglio su talune osservazioni che ho già avuto modo di fare in altra occasione. E' necessario regolamentare non solo la materia degli incendi, ma anche quella della polizia campestre. In questo settore, molto spesso, l'organizzazione ha carattere anarchico, perchè, come è noto, esistono due leggi fondamentali in materia: il regolamento sulle compagnie barracellari, che è del 14 luglio 1898 numero 403, e il regolamento della stessa data, numero 398, concernente la prevenzione degli incendi. La data di emanazione di queste due disposizioni di legge basta a dimostrare quanto esse siano invecchiate; durante i 56 anni che sono trascorsi dal 1898, senza che queste due disposizioni siano state modificate, la situazione di fatto non è rimasta immutata.

Nell'Isola esistono diverse categorie di agenti, l'una più scalcinata dell'altra. Abbiamo i barracelli, e credo che di nessuno si sia detto tanto male come dei barracelli sardi in tutte le epoche; abbiamo inoltre reparti e nuclei di guardie campestri; ora abbiamo anche le guardie antincendio; abbiamo gli agenti venatori, abbiamo le guardie per la pesca; e abbiamo infine gli agenti forestali. Se noi volessimo fare, ed è questa la raccomandazione che io rivolgo all'onorevole Assessore, una legge organica, dovremmo innanzitutto unificare le due leggi fondamentali, aggiornandole, in modo che la loro applicazione pratica non risenta della loro data di nascita. E' necessaria una legge organica che preveda una forma di assicurazione che non sia limitata come quella che viene attuata mediante le compagnie barracellari, ma che sia estesa anche agli incendi. Se noi riuscissimo a creare in Sardegna un'assicurazione obbligatoria per gli incendi, sarebbe tanto di guadagnato, perchè — questa è esperienza di tutti i giorni — il

II LEGISLATURA

XCVI SEDUTA

21 LUGLIO 1954

Sardo, specialmente a causa della sua povertà, è restio ad assicurare il grano; vuole risparmiare le poche centinaia di lire dell'assicurazione, ma molto spesso rischia di perderne migliaia. Come è obbligatoria — e la legge fu provvida — l'assicurazione contro i danneggiamenti campestri, così dovrebbe essere obbligatoria l'assicurazione sul grano, che non è un patrimonio soltanto individuale, ma anche collettivo, perchè quando in Sardegna vanno perduti 1.000-2.000 quintali di grano, la perdita non grava soltanto sul proprietario, sulle sue fatiche, ma su tutta l'economia della Sardegna.

E', quindi, necessario unificare le leggi vigenti in questa materia, e unificare le diverse categorie di agenti. A me pare che in Sardegna, arrivati a questo punto, noi potremmo costituire (non vi allarmate: nessuno pensa di costituire un reparto armato) un corpo di guardie campestri, che abbia le funzioni esercitate ora dai barracelli e quelle esercitate, per esempio, dai militi venatori, perchè non è detto che il barracello non possa anche vigilare e tutelare il patrimonio venatorio, preoccuparsi degli incendi, della pesca, e della conservazione del patrimonio forestale.

Se noi costituissimo una compagnia barracellare, diremo così, in grande, meglio organizzata, meglio comandata, otterremo qualche cosa di serio, dei risultati notevoli che non ci è consentito di raggiungere con l'attuale sistema.

Tutti noi sappiamo come funzionano oggi le compagnie barracellari, e possiamo dire che, fatte le debite eccezioni, funzionano tutte pesantemente. Oggi accetta di fare il barracello soltanto chi non trova un'altra occupazione. Questo spiega perchè talvolta il barracello, anzichè vigilare, invade la proprietà altrui, trasformandosi addirittura in ladro, esercitando cioè funzioni del tutto opposte a quelle che dovrebbe esercitare.

I cosiddetti militi venatori vengono reclutati con sistemi piuttosto personalistici, e non danno neanche essi alcuna garanzia. Queste considerazioni potrebbero essere estese alle altre categorie di persone investite ingiustamente di una pubblica funzione. Noi avvocati spesso ci meravigliamo del fatto che siano protette dalle leg-

gi di pubblica sicurezza certe persone che non sarebbero degne neanche di essere salutate; eppure la situazione è questa: un barracello avvinazzato, se gli diamo dell'imbecille, ci denuncia per oltraggio, come potrebbe denunciarci per oltraggio — ed è ben altra cosa — il maresciallo dei carabinieri. L'organizzazione della polizia campestre potrebbe portare dei notevoli benefici alla Sardegna.

In materia di prevenzione degli incendi, è necessario anche che la legge organica, che auspichiamo, tenga conto della necessità di organizzare le aie, che oggi appartengono ai privati, i quali le situano dove fa comodo a loro, non alla collettività; qualche volta addirittura, neanche a farlo apposta, destinano ad aia dei terreni che confinano con la linea ferroviaria, nella quale, com'è noto, gli incendi si sviluppano con maggiore frequenza che altrove.

Anche le trebbie sono, non di rado, causa di incendi, quando non si osservino le precauzioni prescritte dalla legge. L'aia è una cosa importante, l'aia è il forziere della ricchezza regionale. Perciò sarebbe opportuno che l'aia fosse del Comune, e che anche la trebbia fosse del Comune; sarebbe opportuno sottrarre alla speculazione privata un'attività così importante quale è la trebbiatura. L'aia oggi non è più quella di una volta nella quale potevano galoppare centinaia di cavalli; oggi l'aia può essere ristretta, tanto che in tutti i Paesi più progrediti del nostro ogni podere ha la sua aia, perchè per trebbiare anche molti quintali di grano, con i sistemi moderni, occorre poco spazio, recintato se è possibile, perchè quando l'aia è recintata la sorveglianza può essere più efficace. L'aia dovrebbe essere provvista di mezzi antincendio; si dovrebbero utilizzare — dove esistano — i pozzi d'acqua, e tutti i moderni apparecchi di estinzione. L'aia dovrebbe essere, in definitiva, organizzata razionalmente, in modo che non sia un campo aperto, privo di qualunque possibilità di difesa, ma un luogo sicuro per i contadini che vi portano il frutto della loro fatica di un anno. Se le aie fossero comunali, potrebbero essere assicurate dal Comune, e, nei casi di incendio, i danni sarebbero risarciti.

Queste sono le poche osservazioni che io vole-

II LEGISLATURA

XCVI SEDUTA

21 LUGLIO 1954

vo fare, sia a titolo di raccomandazione che a titolo di critica sul disegno di legge che — come vi dicevo — riscuote il nostro favore, ed al quale daremo però più volentieri il nostro voto se fosse limitato alle disposizioni che consentono le liquidazioni delle spese realmente effettuate, rinviando alla regolamentazione decisiva di una legge organica tutte le altre questioni.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Covacivich. Ne ha facoltà.

COVACIVICH. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi limiterò a svolgere poche osservazioni sul disegno di legge in discussione; ma anche le mie, più che osservazioni, sono delle raccomandazioni.

Devo dire innanzitutto che è evidente la necessità di regolarizzare quanto è già stato fatto dalla Regione (ed è bene che sia stato fatto, perchè non si poteva, in attesa dell'approvazione della legge, lasciare le aie e questo servizio nella più completa anarchia, col pericolo di ulteriori e gravi danni per i nostri contadini). Dai dati in mio possesso risulta che nella corrente annata, sino a questo momento, 2.000 quintali di grano sono andati distrutti dagli incendi; pertanto, si appalesa urgente e necessaria l'organizzazione stabile del servizio.

Nel corso della mia esperienza di amministratore, io ho avuto modo di organizzare, a Quartucciu, un servizio antincendi nell'aia del paese. Che cosa chiedevano i proprietari? « Aiutateci a portare la tubazione sino all'aia... »

LAY. La tubazione e l'acqua, perchè non c'è neanche l'acqua.

COVACIVICH. L'acqua c'è... « Aiutateci a portare la tubazione sino all'aia; al resto provvederemo noi ». I contadini stessi ci suggerivano, cioè, un modo di intervenire in loro favore. Se noi riuscissimo ad ubicare le aie in luoghi dove ci sia l'acqua di tubazione, o di pozzi (e a munire questi di pompe), potremmo ottenere il risultato che desideriamo.

Per quanto riguarda l'organizzazione della polizia rurale, io sono completamente favore-

vole alle proposte e ai suggerimenti dell'onorevole Asquer, anche perchè in questo settore la Regione ha competenza primaria.

Io devo richiamare l'attenzione dei colleghi, ed in modo particolare dell'Assessore, sul grave danno che deriva, per esempio, alla pesca, dall'uso di attrezzi proibiti dalla legge: bombe, gangheri, eccetera. Noi sappiamo che molti specchi d'acqua sono depauperati dall'uso di questi attrezzi proibiti. La Capitaneria di porto, che, eccezionalmente, ne aveva consentito lo uso per una decina d'anni, quest'anno si è decisa a proibirli anch'essa; ma i "gangheri" continuano ad essere usati impunemente. A ciò si aggiunga che i pesci pescati con quest'attrezzo, inferiore alla misura prescritta dalla legge, vengono venduti sui mercati senza che nessuna Autorità intervenga a punire i contravventori della legge.

Io sono completamente d'accordo con l'onorevole Asquer. Devo aggiungere, alle sue, un'altra raccomandazione: si faccia la legge organica, si costituisca il corpo di polizia rurale, ma non si parta dal presupposto che le spese di funzionamento di questo servizio debbano gravare completamente sulla Regione, perchè si deve tener presente che oggi la polizia rurale è finanziata dai proprietari, cioè che questi utilissimi servizi di polizia praticamente si autofinanziano.

Dichiaro, infine, che voterò a favore del disegno di legge numero 55.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Cherchi. Ne ha facoltà.

CHERCHI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, noi, già in sede di Commissione, abbiamo manifestato il nostro parere favorevole a questo disegno di legge. Dobbiamo soltanto osservare che il disegno di legge è venuto in discussione in Commissione e al Consiglio con un ritardo che ne renderà impossibile l'applicazione nel corrente anno...

MELIS, Assessore agli enti locali e trasporti. Ma i servizi sono già in funzione.

CHERCHI. Sono già in funzione..., ma questa legge sarà applicata soltanto dopo la sua approvazione e dopo la sua pubblicazione, se è vero che, come è scritto nella relazione, la Corte dei Conti si è rifiutata, anche di recente, di vistare i titoli di pagamento.

In ogni modo noi riteniamo che il servizio antincendi, di cui al disegno di legge, sia di estrema utilità nelle nostre campagne, nelle quali manca qualunque forma organizzata di difesa e di protezione appunto dagli incendi.

Noi siamo d'accordo col collega Asquer nel ritenere che, quantunque questo provvedimento di legge sia giusto, e venga incontro ad un'immediata esigenza, è però tempo di abbandonare il criterio finora seguito di adottare di volta in volta provvedimenti singoli, particolari, che magari consentono di eliminare provvisoriamente una lacuna, ma non risolvono i problemi. Perciò noi facciamo nostra la raccomandazione, già fatta da altri colleghi, perchè si provveda quanto prima da parte della Giunta a elaborare un disegno di legge organico che disciplini tutta la materia e che consenta di adottare tutti i provvedimenti atti ad evitare ulteriori inconvenienti.

Affinchè il provvedimento in discussione non si risolva in un vantaggio diretto solo per le persone preposte al servizio antincendi, ma crei una maggiore attenzione anche nelle popolazioni, relativamente appunto alla prevenzione degli incendi, io vorrei che nel testo della Commissione, alla lettera *b* dell'articolo 1, i premi per l'effettiva collaborazione prestata nel servizio antincendi non siano soltanto previsti a favore del personale preposto a questo servizio, ma, eventualmente, anche a favore di privati o di organizzazioni locali che prestino la loro opera per la prevenzione degli incendi, o che comunque diano un contributo in questo settore. E' infatti necessario che quello della prevenzione degli incendi non sia considerato un compito esclusivo dello scarso personale direttamente preposto a tale servizio, ma un compito di tutti i cittadini, perchè i danni degli incendi gravano su tutta la comunità. Molto di recente, all'incirca una settimana fa, in un'aia, si è sviluppato un incendio che ha causato un danno di oltre

10 milioni di lire; un danno che si ripercuote su decine e decine di famiglie. E' molto utile, perciò, che il Consiglio regionale e la Giunta regionale si preoccupino della necessità di far sorgere nella popolazione una vigile attenzione al fine di evitare il propagarsi degli incendi. Ci riserviamo di presentare un emendamento nel senso da me indicato, a meno che l'Assessore non precisi che i premi saranno attribuiti a chiunque presti la sua opera, anche spontaneamente, a questo servizio.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Muretti. Ne ha facoltà.

MURETTI. Io vorrei che l'onorevole Assessore chiarisse un particolare aspetto del disegno di legge. Secondo quanto mi è sembrato di capire, l'intervento della Regione dovrebbe essere limitato alle aie comunali. Se questa interpretazione restrittiva del provvedimento fosse quella esatta, si verificherebbero degli inconvenienti sui quali io richiamo sin d'ora l'attenzione dell'onorevole Consiglio. In molti paesi dell'Isola un po' più evoluti di altri, le aie comunali per la trebbiatura a mezzo di cavalli e buoi non esistono più e sono state sostituite da aie private nelle quali il grano di molti contadini viene trebbiato con i moderni mezzi meccanici. E' evidente che in questi paesi il servizio antincendi dovrebbe essere espletato in queste aie private nelle quali si trebbia il grano della comunità.

Sarei molto grato all'onorevole Assessore se volesse precisare quale possa essere il carattere dell'intervento dei vigili del fuoco, tenendo presente che la maggior parte dei Comuni dell'Isola, pur versando contributi notevoli ai vigili del fuoco (i quali hanno la sede nei tre capoluoghi di Provincia), non hanno mai visto per decenni neppure uno di questi vigili. Eppure sarebbe veramente utile il trasferimento di qualche vigile del fuoco (per esempio durante il periodo invernale, cioè non in un periodo cruciale per gli incendi) nei paesi, dove si potrebbe insegnare ai contadini il modo migliore di domare, di estinguere un incendio. Noi vorremmo quindi questi chiarimenti; per altro, il

II LEGISLATURA

XCVI SEDUTA

21 LUGLIO 1954

nostro Gruppo è favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Stara.

STARA, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il compito del relatore è evidentemente molto semplice, sia per il carattere stesso del disegno di legge, che per gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, i quali, più che delle critiche hanno svolto delle raccomandazioni e delle richieste di chiarimenti. Si tratta di un disegno di legge che non suscita — ciò è stato rilevato anche in Commissione — eccessive discussioni, perchè, nell'apprestarlo, la Giunta regionale ha potuto far tesoro di quella che è stata un'esperienza del passato, e quindi trasformare in norme legislative quei provvedimenti che l'esperienza indicava come i più pratici e i più aderenti alla realtà della situazione.

Le raccomandazioni dei colleghi che mi hanno preceduto sono indubbiamente accettabili e, se non contengono niente di nuovo, servono però a dimostrare quale sia l'attenzione che la Regione dedica a questo problema.

L'onorevole Asquer ha detto che avrebbe preferito un disegno di legge organico; ed io ritengo che si possa essere tutti d'accordo con lui nel ritenere che nella materia della polizia rurale e della polizia urbana — che deve essere ancora disciplinata organicamente — si può certamente inquadrare anche quella della repressione degli incendi e della vigilanza sulle aie. Io mi auguro che questo possa avvenire al più presto, perchè si tratta di un problema sentito, di una materia nella quale la Regione ha competenza primaria.

Negli anni scorsi non è stato possibile provvedere alla regolamentazione organica di questa materia. Mi pare tuttavia di ricordare che si era già fatto qualcosa per la presentazione di un disegno di legge organico, che però non poté vedere la luce per gli stessi motivi per i quali non ha potuto vedere prima la luce questo disegno di legge, il quale è stato peraltro applicato in fatto in forma sperimentale.

Io non so, e su questo risponderà l'onorevole Assessore, se sarà possibile dare una sistemazione formale ai provvedimenti che sono stati applicati di fatto negli anni 1950-51, 1951-52, 1952-53.

Un servizio di vigilanza sulle aie è indubbiamente una cosa piuttosto complessa; devo rilevarlo per rispondere all'onorevole Asquer e all'onorevole Cherchi, i quali hanno espresso dei dubbi sull'efficacia dei provvedimenti previsti dal disegno di legge.

Quando si iniziò la campagna regionale per la vigilanza nelle aie, gli organi governativi preposti a questo servizio si limitavano alla diramazione di un manifesto da affiggere nei Comuni dell'Isola e contenente le norme di legge che dovevano essere attuate nelle aie sotto il controllo di Sindaci. Questi manifesti — come accade per tutti i manifesti — talvolta non venivano neanche letti, e, comunque, anche quando venivano letti, non trovavano applicazione.

Fu in considerazione di questo stato di cose che noi, preoccupati per il gran numero di incendi che si verificavano e per i danni veramente rilevanti che ne derivavano (in questo momento io non ricordo le cifre, ma so che l'onorevole Assessore è in possesso delle statistiche di quel periodo), decidemmo di intervenire nei limiti del nostro modestissimo bilancio, con una somma che, quantunque fosse già un sacrificio, era di appena quattro milioni, e che fu portata a 15 milioni nell'esercizio successivo in considerazione dei risultati ottenuti nell'anno precedente. Fu così che si istituì un sistema di vigilanza che, a seconda dell'importanza delle aie, comportava anche dei turni per il giorno e per la notte. A tale servizio venivano preposte persone particolarmente idonee, dotate possibilmente anche di un mezzo celere di comunicazione — si richiedeva almeno la bicicletta —, e scelte sul posto, in quanto si riteneva che i Sindaci fossero particolarmente indicati per segnalare alla Regione le persone che avrebbero potuto svolgere meglio questa attività. Naturalmente queste persone non venivano abbandonate a se stesse: ricevevano anzi la qualifica di guardie giurate, in modo che avessero anche una responsabilità penale nei confronti del servizio che andavano

II LEGISLATURA

XCVI SEDUTA

21 LUGLIO 1954

compiendo; e perchè non rimanessero senza un organismo che le sorvegliasse e desse loro delle disposizioni, venivano sottoposte alla vigilanza, al controllo, agli ordini del Comando dei vigili del fuoco, col quale si prendevano preventivi accordi perchè la vigilanza venisse realmente effettuata.

Noi al manifesto delle Autorità governative, non avendo ritenuto opportuno contrapporre un altro manifesto, abbiamo fatto seguire una circolare ai Sindaci dell'Isola, contenente norme più severe, delle quali si raccomandava l'applicazione, in quanto noi intervenivamo non solo col personale direttamente incaricato della vigilanza, ma anche attraverso i vigili del fuoco, e attraverso gli organi della Polizia.

Il servizio per le aie interessa prevalentemente la provincia di Cagliari; in misura minore, quella di Sassari; e in misura ancora minore quella di Nuoro: il che è facilmente comprensibile quando si tenga conto della configurazione geografica dell'Isola. Nel nord della Sardegna (terreni collinosi, maggiore e più frequente ventilazione) ciascun contadino ha la propria aia, e trebbia con gli antichi sistemi; oppure si dà il caso, molto frequente, di tre o quattro contadini che trasportano il grano in uno stesso posto nel quale farà tappa la trebbiatrice. Nella provincia di Cagliari invece, ed in particolare nel Campidano, troviamo le aie comunali gestite proprio dai Comuni; e anche nei casi in cui non sono direttamente controllate dai Comuni, per la grande quantità di grano che vi affluisce devono essere considerate ugualmente aie comunali.

E' a queste aie, onorevole Muretti, che viene esteso il servizio antincendi, che ha già dato buoni risultati. In queste aie, secondo la loro importanza, il Corpo dei vigili del fuoco distaccava anche un piccolo nucleo di vigili. Evidentemente il collega onorevole Muretti si riferiva ad aie molto piccole, nelle quali, però, non è possibile distaccare un nucleo di vigili del fuoco, perchè il numero di questi vigili non è tale da consentire la vigilanza in forma diretta su tutte le aie. Solo nelle aie più importanti, come quelle di Sanluri e di Samassi, nelle quali viene trebbiato un forte contingente di grano, veniva

distaccato un nucleo di vigili dotato di quel minimo di attrezzatura necessaria per il pronto intervento. In base alle norme emanate dalla Regione si dovevano tenere a disposizione, nelle aie, recipienti, acqua, estintori, badili, sabbia e tutto quello che può esser necessario per un primo intervento e per dare tempo ai perapieri della zona di arrivare sul posto dell'incendio dal luogo più vicino.

Se le norme che regolano le aie venissero applicate in tutta la loro severità, gli incendi verrebbero quasi completamente eliminati, o si verificherebbero soltanto in casi veramente fortuiti. Il fatto che, invece, queste norme di vigilanza non trovino pratica applicazione deve essere spiegato in relazione all'indolenza, alla trascuratezza e alla fiducia dei nostri contadini nella stella che non lascerà divampare l'incendio nella loro aia. Sarebbe opportuno, invece, — e lo dico per l'onorevole Asquer che ne ha fatto oggetto di osservazione — che intorno ad ogni aia ci fosse una fascia di protezione della larghezza regolamentare — che, salvo errore, è di due metri —, per evitare il propagarsi degli incendi. La distanza della trebbia dal motore è fissata in una certa misura; che però non sempre viene rispettata (perchè la cinghia delle vecchie trebbie, con l'uso, si accorcia); e basta una scintilla del motore a far divampare l'incendio.

Esiste inoltre una disposizione in base alla quale i covoni di ciascun contadino dovrebbero essere collocati ad una certa distanza da quelli degli altri contadini. Neanche questa disposizione viene rispettata. Anzi, per una sorta di solidarietà passiva, ogni contadino avvicina il più che sia possibile i propri covoni a quelli degli altri. In Commissione si è parlato di questo fenomeno e pare che esso sia dovuto ad un ragionamento che *grossò modo* è il seguente «Mal comune, mezzo gaudio: il mio grano non brucerà senza che bruci anche il tuo». Taluno anzi, in Commissione, faceva osservare che nel Nuorese questa vicinanza stretta dei covoni è forse suggerita dalla considerazione che essa possa dare qualche garanzia al fine di evitare... dispetti (sia detto senza offesa per i colleghi di Nuoro e per quelle popolazioni, anche perchè

II LEGISLATURA

XCVI SEDUTA

21 LUGLIO 1954

il fenomeno non si verifica soltanto nella provincia di Nuoro).

In questo modo, l'istituzione del servizio antincendi da parte della Regione e la sorveglianza nelle aie (esercitata in quelle più importanti anche di notte da guardie giurate) hanno consentito il conseguimento di risultati lusinghieri e soddisfacenti: si tratta di milioni di danni evitati.

Per quanto riguarda le assicurazioni, devo osservare che esse sono obbligatorie, per cui è raro il caso di aie non assicurate, a meno che non si tratti dell'aia del singolo proprietario che procede alla trebbiatura nel proprio terreno col sistema della ventilazione...

ASQUER. Nessun'aia è assicurata.

STARA, *relatore*. Evidentemente le norme del manifesto non vengono rispettate...

ASQUER. Sono norme che non comminano sanzioni.

STARA, *relatore*. Ma noi potremmo intervenire anche per disciplinare questa materia e per ottenere che nel periodo della trebbiatura le aie siano assicurate; e sarebbe indubbiamente una cosa ottima.

Mi pare, comunque, di avere dato qualcuno dei chiarimenti richiesti dai colleghi che mi hanno preceduto. Di tali osservazioni, almeno in parte si è già tenuto conto in Commissione. Infatti, quando abbiamo parlato delle aie comunali, abbiamo voluto effettivamente alludere a quelle aie che avrebbero potuto essere efficacemente e sostanzialmente controllate dalla Regione, la quale affronta le spese relative al servizio. I Comuni si trovano, forse spesso, in qualche difficoltà per l'acquisto di apparecchi e materiali destinati all'attrezzatura di aie comunali: donde la necessità che intervenga la Regione. La spesa non sarà rilevante; comunque è necessario che le aie comunali abbiano questa attrezzatura.

E' sembrato opportuno, alla Commissione, eliminare dal testo dell'articolo 2 proposto dalla Giunta la competenza delle Province. Ci è sembrato, infatti, che l'intervento delle Province si risolvesse in un inutile passaggio di carte, in un

appesantimento burocratico nella pratica attuazione della legge, che deve essere effettuata con la maggiore rapidità ed elasticità possibili. Non si ledono in alcun modo le competenze delle Province, perchè esse, per gli eventuali incarichi ricevuti in questa materia, in definitiva, dovrebbero rivolgersi a loro volta ai Comuni interessati. Tanto vale, quindi, che i rapporti si svolgano direttamente tra Regione e Comune, anche perchè, nell'assunzione del personale addetto alla vigilanza sulle aie, la Regione ha rapporti amministrativi proprio con i Comuni; i quali ricevono delle anticipazioni più o meno adeguate alle spese che dovranno affrontare, e trasmettono in seguito un rendiconto all'Assessorato, all'Amministrazione regionale; la quale, infine, integra il deposito, se non è stato sufficiente, o riceve il rimborso delle somme eccedenti, se l'anticipazione è stata fatta in misura più larga di quella effettivamente necessaria.

Non ritengo che il testo proposto dalla Commissione debba essere ulteriormente modificato, posto che, in Commissione, eravamo tutti concordi sulla sua utilità, sulla sua necessità, e su quelli che possono essere i risultati della sua applicazione.

Per quanto riguarda la parte dell'articolo 1 che prevede l'eventuale assegnazione di premi, devo osservare che con questa disposizione si tiene conto del fatto che per l'estinzione degli incendi spesso si fa ricorso — come hanno rilevato gli onorevoli Asquer e Cherchi — ad organizzazioni come quella dei barracelli; i quali hanno la qualifica di guardie giurate e devono sostenere, quando vengono chiamati a domare un incendio, delle spese (di trasporto, di movimento) e perdere delle giornate lavorative. E' quindi giusto che queste persone vengano rimborsate delle spese subite. L'assegnazione di sovvenzioni e premi prevista dall'articolo 1 si giustifica esclusivamente come rimborso spese. In questo senso la disposizione è utilissima; infatti, abbiamo constatato, negli anni scorsi, che i barracelli e il personale dei Corpi di polizia hanno esercitato un controllo veramente attivo. Specialmente a mezzo di agenti motorizzati, la Pubblica Sicurezza esercita un utile controllo sulle aie, sia pure limitandosi ad accertare se le norme e

II LEGISLATURA

XCVI SEDUTA

21 LUGLIO 1954

le disposizioni contenute nei manifesti vengono o meno applicate.

Ritengo di avere risposto alle osservazioni dei colleghi che mi hanno preceduto; ed a nome della Commissione invito gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore agli enti locali e trasporti.

MELIS, Assessore agli enti locali e trasporti. Signor Presidente, onorevoli colleghi, debbo ringraziare tutti gli onorevoli colleghi che sono intervenuti nella discussione per il contributo costruttivo da essi dato alla medesima. All'onorevole Asquer, che è intervenuto con particolare ampiezza sul problema generale, debbo dire che gran parte delle sue considerazioni sono condivise dall'Amministrazione regionale e particolarmente dall'Assessore agli enti locali, e che sono anche nostre alcune preoccupazioni che egli ha ritenuto di esprimere in ordine all'esigenza di una regolamentazione organica di tutta la materia.

E' evidente che quello in discussione è un intervento urgente e indifferibile; tenete presente — e certamente, nell'equilibrio, nella moderazione dei vostri rilievi lo avete tenuto presente — che la nuova Giunta regionale si è insediata poche settimane fa, e proprio mentre urgeva la necessità di un intervento legislativo in questo settore.

Negli anni precedenti si era dato corso ad una campagna di prevenzione e di sorveglianza antincendi nelle aie, ma a titolo, diciamo così, provvisorio, ed in attesa di una regolamentazione legislativa della materia stessa. Sennonchè, già dallo scorso anno, la Corte dei Conti fece richiesta del provvedimento legislativo, che non poté essere emanato proprio perchè la Giunta di allora intendeva presentare un provvedimento organico che evidentemente esigeva uno studio lungo ed approfondito. Nello scorso anno, pertanto, la campagna antincendi ebbe luogo come nei due anni precedenti, ma con una tecnica diversa. Infatti l'erogazione delle somme destinate, come negli anni precedenti, al servizio antincendi, poté avvenire, lo scorso anno, soltanto attraverso i Prefetti.

A me è sembrato, innanzitutto, che fosse ormai tempo di dare una sistemazione legislativa a questo primo servizio, con un allargamento rispetto ai precedenti provvedimenti della Giunta regionale, in modo che l'intervento di sorveglianza e di prevenzione non fosse limitato alle sole aie, ma esteso agli incendi in genere nelle campagne, il che consentirebbe, o quanto meno non precluderebbe la possibilità di intervenire nel periodo cruciale in cui gli incendi, per esempio dei boschi, sono più frequenti.

Ma, come dicevo, è evidente che abbiamo lo stretto dovere di provvedere ad una sistemazione organica di tutta la materia sul piano legislativo; la relazione stesa per conto della Giunta regionale già sottolineava queste esigenze: « L'Amministrazione regionale, infatti, ritiene necessaria una regolamentazione completa e organica di tutta la materia relativa alla Polizia locale, urbana e rurale, nella quale trova sede, ovviamente, il serio problema della sicurezza delle aie ». Perfettamente d'accordo, quindi, sulla necessità di mettere allo studio questo problema; ed io sono lieto di poter dire all'onorevole Asquer — che si è particolarmente occupato degli aspetti generali — che questo studio è già iniziato, e che verrà tenuto nella giusta considerazione quanto egli ha detto circa la possibilità e opportunità di organizzare un Corpo di polizia rurale, in relazione alla vecchia legislazione e in relazione alla necessità di unificare e, unificando, di snellire e rendere più efficienti i vari servizi che attualmente operano nelle nostre campagne in settori distinti e quasi per compartimenti stagni. Era già sottolineato nella relazione, e non era sfuggito all'Assessore competente, quanto, in altre occasioni, lo stesso onorevole Asquer ed altri colleghi avevano opportunamente segnalato, e cioè la necessità di provvedere ad una sistemazione razionale delle aree destinate ad aie e delle aie medesime.

Questa considerazione vale anche per quanto suggeriva l'onorevole Covacovich. La scelta dell'area, così come noi ci proponiamo debba essere regolata nella legge organica, presupporrà naturalmente la possibilità di far giungere agevolmente sull'aia quello che è l'elemento principale, più importante per l'opera di spegnimento degli incendi, e cioè l'acqua. Così come si con-

corda — la legge organica dovrà tenerne conto — nella suddivisione degli oneri, che l'applicazione della legge stessa dovrà far gravare non solo sui proprietari, che già oggi un onere sopportano per il mantenimento delle compagnie barracellari, ma anche sullo Stato, per quei servizi che attualmente lo Stato finanzia per determinati settori di sorveglianza.

All'onorevole Cherchi debbo dire, ripetendo quanto gli comunicavo poc'anzi durante il suo intervento, che il servizino antincendi ha già avuto il via fin dal momento in cui io ho presentato il disegno di legge alla Giunta e la Giunta lo ha approvato. La Corte dei Conti, rendendosi conto dei motivi di urgenza, rendendosi anche conto del probabile accoglimento del disegno di legge da parte del Consiglio, aveva consentito di emettere i titoli di pagamento anche se la legge, formalmente, non era ancora emanata. Il servizio è, quindi, già in atto.

Quello che ho detto or ora all'onorevole Asquer circa la necessità, che l'Amministrazione regionale avverte, di una regolamentazione organica di tutta la materia, vale anche per l'onorevole Cherchi. Perplessità può suscitare l'ultima parte dell'intervento dell'onorevole Cherchi, il quale vorrebbe che si desse un'interpretazione estensiva all'ultima parte della lettera b) dell'articolo 1 nel testo della Commissione. Egli, in definitiva, riterrebbe opportuno che la concessione di premi per l'effettiva collaborazione prestata nel servizio antincendi venisse estesa a tutti coloro i quali, in una determinata congiuntura, partecipino materialmente all'opera di spegnimento. Questo mi è sembrato di capire, ma ciò potrebbe aprire una maglia di tale ampiezza da non lasciare prevedere neppure approssimativamente l'onere della spesa che potrebbe derivarne. E' evidente che quando scoppiano incendi nelle aie, un'intera popolazione si riversa nelle campagne, ed è difficile stabilire chi ha partecipato e chi non ha partecipato, e per quanto tempo; chi si è svegliato tardi ed è arrivato all'ultimo momento, eccetera; mentre è assolutamente chiaro che, per esempio, la partecipazione della compagnia barracellare nel suo complesso, con elementi suoi, rientra specificamente nel concetto della legge.

All'onorevole Muretti, che però non vedo in aula, debbo dire che, allo stato attuale, il disegno di legge non limita gli interventi alle aie comunali, tanto è vero che la Commissione competente ha fatto una distinzione tra i punti a) e b) del disegno di legge — mi riferisco al testo conclusivo proposto dalla Commissione —. Si è inteso, in tal modo, distinguere fra due interventi di diverso carattere: l'acquisto a carico della Regione di apparecchi e di materiali è riservato a favore delle aie comunali, trattandosi di aie che, generalmente, servono piccoli o piccolissimi produttori; l'acquisto di attrezzature che, eventualmente, si rendesse necessario nelle aie private è invece di competenza privata; per gli interventi di sorveglianza, invece, non si fa alcuna differenza, e li si estende a tutte le aie indistintamente.

Dopo aver dato questi chiarimenti, che spero siano sufficienti ai fini della discussione, debbo — almeno ritengo doveroso — dirvi molto rapidamente quali criteri sono stati seguiti nell'attuazione di questo servizio. Non c'è stata innovazione rispetto agli anni precedenti, proprio perchè l'urgenza dell'intervento non consentiva di operare innovazioni. Negli anni precedenti il personale era stato assunto in 48 Comuni della provincia di Cagliari, 15 della provincia di Sassari e nove della provincia di Nuoro. Non mi soffermo sulle ragioni di questa notevole differenza numerica, perchè esse, indirettamente, sono state già illustrate dal relatore. Ciascuno dei sorveglianti aveva competenza di azione nel territorio di un certo numero di Comuni contigui a quello nel quale era stato assunto; perciò la sorveglianza non era limitata ai 72 Comuni nei quali erano avvenute le assunzioni. Fu certamente un servizio utile, se è vero che — come risulta dall'indagine statistica dei vigili del fuoco che viene mensilmente trasmessa all'Assessorato — in provincia di Cagliari, nell'anno immediatamente precedente l'inizio di queste campagne di sorveglianza, si erano avuti 63 incendi con 238 milioni e mezzo di danni, e che, invece, nell'anno in cui la campagna di sorveglianza a cura della Regione fu iniziata, gli incendi furono 13 con 13.035.000 lire di danni: c'è stato, come vedete, un calo nettissimo.

Per quanto si riferisce all'anno in corso, noi

II LEGISLATURA

XCVI SEDUTA

21 LUGLIO 1954

abbiamo la statistica del mese di giugno, dalla quale risulta che in provincia di Cagliari ci sono stati nove incendi di non grave entità; i danni accertati ascendono alla cifra di 11.340.000 lire, che comprende anche i 10 milioni di danni causati dall'incendio, di grandi proporzioni, sviluppatosi nel Comune di Villaspeciosa. Quantunque il mese di giugno non sia stato un mese fortunato, tuttavia gli incendi sono stati pochissimi e tutti di lieve entità (escluso quello di Villaspeciosa): nella provincia di Sassari si è avuto un solo incendio con 20.000 lire di danni; nessuno in quella di Nuoro. E speriamo che le proporzioni dei danni si mantengano nell'ordine di valori accennato, che sarebbe sufficientemente tranquillizzante.

L'onere complessivo del nostro intervento, nelle previsioni che si sono fatte sulla base dell'esperienza degli anni decorsi, dato che la situazione del personale è la stessa, si aggirerà intorno alla cifra di 5.500.000 lire; e poichè la cifra stanziata in bilancio è di 10 milioni la capienza è assicurata.

La Giunta rinnova il ringraziamento per la collaborazione prestata dagli onorevoli consiglieri nella discussione generale, ed auspica una votazione finale favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

DESSANAY, Segretario:

Art. 1

Fino a quando non saranno emanate disposizioni legislative concernenti la materia compresa nel disposto dell'articolo 3, lettera c), dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 3, l'Amministrazione regionale, al fine di istituire o potenziare servizi di sicurezza antincendi nelle campagne, è autorizzata: a) ad assumere personale idoneo per il tempo strettamente necessario; b) a concedere sovvenzioni o contributi per l'acquisto di apparecchi e materiali per l'at-

trezzatura di aie comunali e premi per l'effettiva collaborazione prestata nel servizio antincendi.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti aggiuntivi Soggiu Piero - Cottoni.

DESSANAY, Segretario:

« dopo le parole "fino a quando non saranno emanate", inserire la parola "organiche";

lettera a): dopo le parole "ad assumere personale idoneo", inserire le parole "nel numero e" ».

PRESIDENTE. L'onorevole Piero Soggiu ha facoltà di illustrare i suoi emendamenti.

SOGGIU PIERO. Rinuncio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore agli enti locali e trasporti.

MELIS, Assessore agli enti locali e trasporti. La Giunta accetta gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione gli emendamenti aggiuntivi. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati).

Si dia lettura dell'articolo 2.

DESSANAY, Segretario:

Art. 2

L'organizzazione dei servizi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente può essere affidata ai Comuni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

II LEGISLATURA

XCVI SEDUTA

21 LUGLIO 1954

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 3

Le spese di cui alla presente legge fanno carico al capitolo 45 del bilancio 1954 ed a quello corrispondente dei bilanci successivi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Servizio antincendi nelle campagne».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	46
votanti	45
maggioranza	23
favorevoli	41
contrari	4
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Asquer - Azzena - Bernard - Borghero - Brotzu - Cadeddu - Campus - Cardia - Castaldi - Casu - Cerioni - Cherchi - Còlia - Corona Loddo Claudia - Corrias Alfredo - Cossu - Costa - Cottoni - Covacivich - Crespellani - Del Rio - De-

riu - Dessanay - Diaz - Falchi Pierina - Fancello - Filigheddu - Fiori - Frau - Gardu - Giua Angelo - Ibba - Lay - Marras - Masia - Melis - Muretti - Murgia - Nioi - Pasolini - Pirastu - Sanna - Serra - Stara - Torrente.

Si sono astenuti: Presidente Corrias Efisio).

Discussione e riapprovazione della legge regionale 1 aprile 1954: « Partecipazione della Regione ai fondi di dotazione e speciale; prestazione di garanzie per emissioni di obbligazioni del C.I.S. (Credito Industriale Sardo) », rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale 1 aprile 1954: « Partecipazione della Regione ai fondi di dotazione e speciale; prestazione di garanzie per emissioni di obbligazioni del C.I.S. (Credito Industriale Sardo) », rinviata dal Governo centrale.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessun consigliere è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Covacivich.

COVACIVICH, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge numero 41, trasformata in legge regionale 1 aprile 1954 e rinviata a nuovo esame dal Governo centrale, disciplinava la partecipazione della Regione al fondo di dotazione del C.I.S. (stabilendola nella misura del 40 per cento sino ad un massimo di lire 400 milioni) e la partecipazione al fondo speciale.

I motivi di rinvio sono di due ordini: il primo riguarda l'autorizzazione alla Giunta a procedere «a variazioni di bilancio e utilizzazione di fondi che comunque risultassero disponibili nel bilancio della Regione, ivi compresi gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti» (autorizzazione alla Giunta che noi tutti sapevamo non essere consentita); il secondo riguarda la possibilità stessa di utilizzazione delle eccedenze degli stanziamenti relativi alle leggi regionali suddette e costituiti dalla Regione presso la sezione autonoma di credito industriale del Banco di Sardegna.

La Commissione, nel riesaminare la legge 1 aprile 1954, si è preoccupata, innanzitutto, di non

II LEGISLATURA

XCVI SEDUTA

21 LUGLIO 1954

alterarne l'intelaiatura originaria, per ragioni facilmente comprensibili, e cioè per evitare che la legge venga considerata nuova e ulteriormente rinviata dal Governo centrale. La Commissione si è, in secondo luogo, preoccupata di tener conto delle osservazioni del Governo, ma senza modificare la legge nella sostanza.

Il relatore ritiene che la Commissione abbia modificato la legge tenendo nella giusta considerazione le due preoccupazioni che ho detto, e invita il Consiglio a riapprovare la legge nel testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Covacivich, ha inteso illustrare anche le modifiche proposte dalla seconda Commissione?

COVACIVICH, relatore. Le modifiche proposte dalla Commissione sono ampiamente illustrate nella relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Crespellani per riferire sui lavori della prima Commissione.

CRESPELLANI. Non abbiamo nulla da aggiungere in particolare a quello che si è detto nella breve relazione scritta che contiene il parere di legittimità.

La prima Commissione ha ritenuto che non fosse opportuno affrontare, in sede di principio, la questione della legittimità della delega legislativa agli organi amministrativi, perchè essa è tutt'altro che semplice ed è bene che, a suo tempo, noi la affrontiamo in sede di Corte Costituzionale, valendoci anche dei principii che sono stati affermati nei riguardi della Sicilia. Ma è evidente che il provvedimento in discussione — che deve essere portato rapidamente ad applicazione — non era e non è il più adatto per porre una questione di principio che potrebbe provocare l'impugnativa da parte del Governo, senza la possibilità di una rapida soluzione.

Per queste considerazioni, che sono più di opportunità che di principio, la prima Commissione ha concordato sulla convenienza di accogliere il rilievo del Governo, sopprimendo l'articolo 4. La seconda Commissione, pur riconoscendo la superfluità di una formulazione gene-

rica qual'è quella da essa proposta, tuttavia sostiene che il mantenimento dell'articolo 4, con le modifiche da essa indicate, possa avere una pratica utilità. Io non vedo questa utilità; mi pare anzi che, per ragioni di stile, non sia opportuno, in un testo di legge, mantenere un articolo che praticamente non ha alcun significato. Questa è, comunque, una questione che il Consiglio potrà esaminare quando verrà in discussione l'articolo 4. Siamo comunque concordi nel ritenere che debba essere eliminata la delega all'organo amministrativo prevista dall'articolo 4.

Per quanto si riferisce al rilievo espresso circa l'utilizzo dei fondi speciali costituiti presso la sezione industriale del Banco di Sardegna, la Commissione ritiene che esso debba accogliersi, non per ragioni di legittimità, poichè non sussiste un conflitto formale, ma per motivi sostanziali, in quanto, non figurando nella legge 11 aprile 1953, numero 298 le corrispondenti disposizioni circa l'impiego di tali fondi per la dotazione finanziaria del C.I.S., il provvedimento legislativo regionale resterebbe improduttivo di effetti. Si propone quindi la soppressione del capoverso dell'articolo 1 e del capoverso dell'articolo 2.

Dovremmo concludere che, essendo stati accolti i motivi di rinvio, la legge così modificata è definitiva e non suscettibile di ulteriore rinvio o di impugnazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'industria e commercio.

SERRA, Assessore all'industria e commercio. A nome della Giunta (e specificamente dell'Assessorato alle finanze, che con l'Assessorato all'industria divide la competenza sulla materia di questa legge), intervengo per aderire in pieno alle considerazioni svolte dall'onorevole Covacivich per la seconda Commissione, e dall'onorevole Crespellani per la prima.

Ieri sera ho insistito perchè questa legge venisse inserita all'ordine del giorno, perchè, com'è noto, stanno per essere condotte a termine le trattative con gli organi burocratici dello Stato per la formulazione definitiva degli statuti

II LEGISLATURA

XCVI SEDUTA

21 LUGLIO 1954

del C.I.S. e del Banco di Sardegna, che dovranno essere approvati con decreto ministeriale. Come è noto, la legge che ha riformato l'ordinamento del credito industriale, cioè la legge 11 aprile 1953, numero 298, prevede che la partecipazione della Regione ai fondi di dotazione e speciale del C.I.S. debba essere determinata con legge regionale. L'emanazione di questa legge è pertanto un *prìus*, non solo rispetto alla formulazione dei due statuti del C.I.S. e del Banco di Sardegna, ma anche rispetto alla successiva organizzazione dei due Istituti, e soprattutto del primo. Di qui la necessità che — nella brevissima attesa della formulazione e dell'emanazione dei due statuti, e soprattutto di quello del C.I.S., che verrà completato in questi giorni — si proceda alla definizione della materia in sede legislativa regionale.

Per quanto riguarda il nostro accoglimento dei motivi di rinvio, è evidente che esso non è dettato dal proposito di rinunciare alle competenze della Regione, ma da motivi di ordine pratico, come quelli ai quali accennavo. Ritengo pertanto che la legge debba essere riapprovata con le modifiche proposte dalla seconda Commissione, che ha deciso di mantenere anche l'articolo 4, sia pure in una formulazione puramente... platonica. L'articolo 4 della corrispondente legge regionale siciliana è il seguente: «L'Assessore alle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio, utilizzando i fondi che comunque risultassero disponibili nel bilancio della Regione, ivi compresi gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti». Questo avevamo affermato anche noi, *expressis verbis*, nell'articolo 4 della legge rinviata, inserendovi il concetto della delega legislativa alla Giunta, nel caso fosse resa necessaria da motivi di praticità e di immediatezza. A noi è stato contestato il diritto di concedere tale delega alla Giunta (e, come già osservava il collega Crespellani, sarà opportuno affrontare la questione di principio in altra occasione), ma è necessario che, con una formulazione sia pure generica, l'articolo 4 venga mantenuto, appunto per sostenere che la Regione Sarda, come la Regione Siciliana, deve avere la possibilità di immediata utilizzazione dei propri fondi speciali.

Per quanto riguarda la soppressione del secondo comma dell'articolo 1 e del secondo comma dell'articolo 2, la Giunta è favorevole alla soppressione medesima per motivi pratici, pur riaffermando il diritto della Regione di legiferare, in seguito alla liquidazione della Sezione autonoma di credito industriale del Banco di Sardegna, in modo da poter utilizzare come meglio si crederà quello che sarà il derivante portafoglio regionale.

In definitiva, la Giunta accetta la nuova formulazione della legge regionale 1 aprile 1954, che, come bene ha osservato l'onorevole Covacovich, mantiene immutata l'originaria intellaiatura per evitare che il Governo la consideri una nuova legge. Si tratta, tuttavia, di piena adesione ai motivi di rinvio; adesione dettata da motivi di ordine esclusivamente pratico, che, pertanto, non comportano nessuna rinuncia alle nostre prerogative e ai nostri diritti, che potremo far valere in altra occasione e con altre leggi successive a questa.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

BERNARD, Segretario:

Art. 1

La Regione — fermi i diritti e le competenze derivantile dallo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 3 — partecipa al fondo di dotazione del C.I.S. (Credito Industriale Sardo), istituito con legge 11 aprile 1953, numero 298, nella misura del 40 per cento sino ad un massimo di L. 400 milioni.

Per la partecipazione prevista nel comma precedente, possono essere utilizzati i fondi costituiti dalla Regione presso la Sezione autonoma di credito industriale del Banco di Sardegna, istituito con decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, numero 417, e di cui alle leggi regionali 23 novembre 1950, numero 63; 28 novembre 1950, numero 65; 5 dicembre 1950,

II LEGISLATURA

XCVI SEDUTA

21 LUGLIO 1954

numero 66; 15 dicembre 1950, numero 70; 29 dicembre 1950, numero 74; 15 maggio 1951, numero 20; e successive modificazioni ed integrazioni.

PRESIDENTE. Le seconda Commissione propone che venga soppresso il secondo comma di questo articolo.

La stessa soppressione è stata proposta anche dalla prima Commissione, come risulta dal parere della medesima, tradotto, a questo proposito, in un emendamento presentato dagli onorevoli Crespellani e Stara.

Poichè nessuno domanda di parlare metto in votazione la soppressione del secondo comma dell'articolo 1. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Metto in votazione l'articolo 1 risultante dal mantenimento del primo comma. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 2

E' autorizzato il concorso della Regione al fondo speciale, costituito presso il C.I.S. (Credito Industriale Sardo) a norma dell'articolo 12 della citata legge 11 aprile 1953, numero 298, in misura fissata in bilancio.

Allo stesso fine potranno essere utilizzate altresì, se e per quanto eccedenti il fabbisogno del fondo di dotazione, le disponibilità dei fondi istituiti con le citate leggi regionali, le quali saranno impiegate ai fini e con l'osservanza delle norme stabilite nelle leggi regionali di cui al precedente articolo.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento sostitutivo proposto dalla seconda Commissione.

BERNARD, *Segretario*:

« E' autorizzato il concorso della Regione al

fondo speciale, costituito presso il C.I.S. (Credito Industriale Sardo) a norma dell'articolo 12 della citata legge 11 aprile 1953, numero 298, nella misura che sarà determinata dagli stanziamenti nel bilancio della Regione ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Crespellani e Stara hanno presentato un emendamento soppressivo del secondo comma.

Posto che l'emendamento sostitutivo della seconda Commissione mantiene (modificandolo solo formalmente) soltanto il primo comma, ritengo che l'emendamento Crespellani - Stara debba considerarsi ritirato.

Metto in votazione l'articolo 2 nel testo sostitutivo proposto dalla Commissione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 3

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei Conti, previa conforme deliberazione della Giunta medesima e sentito il Comitato Tecnico Regionale per la finanza, il credito ed il risparmio, istituito con legge regionale 27 giugno 1950, numero 32, può essere accordata, entro il limite massimo di lire 3 miliardi, la garanzia della Regione a speciali serie di obbligazioni emesse dal C.I.S. (Credito Industriale Sardo), quando la Giunta regionale riconosca che le corrispondenti operazioni hanno carattere di eccezionale pubblico interesse ai fini dello sviluppo industriale della Sardegna.

Le obbligazioni emesse dal C.I.S. (Credito Industriale Sardo) con la garanzia di cui al comma precedente, sono assimilate, per ogni effetto, alle cartelle fondiari, a norma della citata legge 11 aprile 1953, numero 298.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 4.

L'Amministrazione regionale è autorizzata e, occorrendo, è delegata altresì a procedere ad ogni e qualsiasi ulteriore atto relativo e conseguente al disposto degli articoli precedenti, comprese variazioni di bilancio e utilizzazioni di fondi che comunque risultassero disponibili nel bilancio della Regione, ivi compresi gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento sostitutivo proposto dalla seconda Commissione.

BERNARD, *Segretario*:

« L'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere ad ogni e qualsiasi ulteriore atto relativo e conseguente al disposto della presente legge ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Crespellani e Stara propongono la soppressione dell'intero articolo 4.

L'onorevole Crespellani ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

CREPELLANI. Penso che, per ragioni di tecnica e, direi, anche di buon gusto legislativo, inserire un articolo che non dice nulla e non aggiunge nulla sia un pleonismo che potrebbe essere attribuito addirittura ad ingenuità o ad incapacità. Ritengo, pertanto, che sia più confacente alla dignità del consesso la soppressione dell'intero articolo.

COVACIVICH, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVACIVICH, *relatore*. Credo di interpretare anche il pensiero dei colleghi della Commissione dichiarando che la Commissione stessa non si oppone alla soppressione dell'articolo,

sempre che, per le ragioni che ho già esposto, questa soppressione non pregiudichi la rapida attuazione della legge. Le ragioni che avevano indotto la Commissione a mantenere l'articolo 4 sono condivise, del resto, anche dall'onorevole Assessore all'industria.

PRESIDENTE. La seconda Commissione mantiene la modifica proposta?

COVACIVICH, *relatore*. Non ne facciamo una questione insuperabile. Se il Consiglio ritiene di dover sopprimere l'articolo 4, lo faccia pure, tenendo presente però il pericolo che noi abbiamo denunciato e che è quello che ci ha spinto a mantenere la legge nella sua intelaiatura originaria, affinché essa non appaia una nuova legge suscettibile di ulteriore rinvio da parte del Governo centrale.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento soppressivo degli onorevoli Crespellani e Stara. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 5

Le spese relative alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 della presente legge faranno carico al capitolo 154 del bilancio 1953 ed a quello corrispondente del bilancio 1954.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 33 del citato Statuto speciale per la Sardegna ed

II LEGISLATURA

XCVI SEDUTA

21 LUGLIO 1954

entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale 1 aprile 1954 — rinviata dal Governo centrale —: « Partecipazione della Regione ai fondi di dotazione e speciale; prestazione di garanzia per emissioni di obbligazioni dal C.I.S. (Credito Industriale Sardo) ».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	44
votanti	43
maggioranza	22
favorevoli	39
contrari	4

astenuti 1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Asquer - Azzena - Bernard - Borghero - Brotzu - Cadeddu - Campus - Castaldi - Casu - Cerioni - Chierchi - Colia - Corona Loddo Claudia - Corrias Alfredo - Cossu - Costa - Cottoni - Covacovich - Cre-spellani - Del Rio - Deriu - Dessanay - Diaz - Falchi Pierina - Fancello - Filigheddu - Fiori - Frau - Gardu - Giua Angelo - Ibba - Lay - Marras - Masia - Melis - Muretti - Nioi - Pasolini - Pirastu - Sanna - Serra - Stara - Torrente.

Si sono astenuti: Presidente Corrias Efisio).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno questo pomeriggio alle ore 18.

La seduta è tolta alle ore 13 e 20.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari

Anno 1955